

# V@L

## VERIFICHE @ LAVORO

La prima rivista dedicata alle ispezioni su lavoro,  
contributi e sicurezza

a cura Avv. Mauro Parisi

**Punti @ Spunti** pensieri e idee sui controlli  
**Il caso** quesiti e problemi dal territorio  
**Bacheca** novità sui controlli e dintorni  
**Tecnica dei ricorsi** per presentare al meglio le proprie ragioni  
**Sicur@zza** prevenzione e difesa dalle contestazioni  
**Visu@l** I controlli a colpo d'occhio  
**Nero su bianco** interpretazioni a norma di Legge  
**Usi e abusi** quello che accade, i nostri diritti  
**Osservatorio** le vostre segnalazioni, la mappa dell'ispezione

# V@L VERIFICHE @ LAVORO

## In questo numero:

Nel numero		pag. 2
Punti @ Spunti	Niente prove diaboliche d'innocenza. La dimostrazione spetta alla P.A.	pag. 3
Il Caso	La nullità del contratto, non trasforma il rapporto di lavoro	pag. 6
Bacheca	Accesso più facile ai verbali ispettivi, No a registrazioni LUL senza causa, videosorveglianza non autorizzata e rimozioni e altro	pag. 9
Tecnica dei ricorsi	Cocktail di ricorsi contro il rischio di inammissibilità	pag. 12
Sicur@zza	Ricevere i controlli sulla sicurezza. Piccolo vademecum aziendale	pag. 18
Visu@l	I nuovi limiti alle ispezioni del lavoro in Alto Adige	pag. 22
Nero su bianco	Audizioni e difese dopo le contestazioni di illeciti di lavoro	pag. 24
Usi e abusi	Interrogatorio dei lavoratori e rischi per i datori di lavoro	pag. 28
Osservatorio	Le vostre segnalazioni, la mappa dell'ispezione	pag. 31

## NEL NUMERO

*Entrare nel tunnel dei controlli ispettivi.*

*Un'immagine ricorrente, un incubo per molti. Tuttavia, non tutto è senza speranza. Le regole dell'ordinamento, se ben lette, offrono garanzie e diritti ai soggetti ispezionati. Per esempio, con riguardo alla prova dei fatti contestati.*

*E i giudici danno una mano alle aziende...*

*Del resto, se le regole dell'ordinamento fossero sempre applicate con attenzione, non si cadrebbe in quel fenomeno di troppo estese trasformazioni e disconoscimenti dei rapporti di lavoro. Come nel caso del lavoro a chiamata vietato dalla legge.*

*Il problema solito, in ogni caso, è quello di difendersi. Con una richiesta di audizione all'autorità competente –vediamo come e a chi- o con un cocktail di ricorsi. E non perché è estate: il mix di memorie salva dal rischio di vedersi fuori nel gioco delle difese.*

*Certo prima di dovere ricorrere a eventuali ricorsi è sempre utile difendersi: anzi, meglio di tutto farlo subito, già nel corso del controllo ispettivo.*

*In materia di sicurezza, per esempio, appare più utile che mai una pronta risposta dell'azienda al comparire dei lavoratori. Bastano piccole regole di condotta, per provare a rendere il controllo meno aggressivo.*

*Attenzione anche alle dichiarazioni agli ispettori di chi lavora: i rischi di parole "sbagliate" sono notevoli.*

*E se con gli ispettori si rischia ovunque, si rischierà un po' di meno in Alto-Adige. Con la nuova legge provinciale, infatti, si vogliono creare meno "incontri" ispettivi.*

## Punti @ Spunti

Niente prove diaboliche d'innocenza. La dimostrazione spetta alla P.A.

di *Mauro Parisi*

**T**unnel. È quello che sente di percorrere chi entra nella spirale di un accertamento ispettivo.

Prima le indagini: i funzionari in azienda, le spesso reiterate richieste di documenti e chiarimenti, non di rado i tempi biblici del controllo. Poi le accuse: le contestazioni da cui difendersi, i ricorsi a cui non viene data risposta alcuna, magari le crescenti incertezze per il futuro.

Ma, soprattutto, l'emergere della **labirintica condizione** (kafkiana, come si è soliti affermare) di **inversione dell'onere probatorio**. Cioè: è chi viene accusato che deve dimostrare che quanto gli si contesta non risponde al vero. Una prova sovente –come ancora si afferma– “diabolica”.

Non è raro, dunque, che quanti ricevono un verbale ispettivo si sentano al cospetto di una ... muraglia da scalare. Pagare non possono, o non vogliono. Difendersi è difficile, talvolta difficilissimo. E magari pure costoso.

Non sono pochi quelli che si chiedono se nel nostro ordinamento non viga più il principio di “innocenza fino alla condanna”.

Esiste, certo. Ma con le dovute limitazioni quando controparte è, come nel caso, una pubblica amministrazione. C'è la fede pubblica e privilegiata degli atti dei funzionari. Ma occorre farsi sentire. L'**inerzia non funziona**: anzi, nuoce alla causa.

Soprattutto **serve che ci si difenda attivamente dai verbali ispettivi**, sennò la “condanna” diviene formalmente esecutiva e inopponibile. Ciò vale a dire che, sia come sia, qualsiasi siano le nostre ragioni –magari davvero ottime e fondate-, occorrerà mettersi in moto. Con ricorsi amministrativi, audizioni, opposizioni, azioni di accertamento, eccetera. Al contrario, l'immobilismo –per lo più sotto forma di trascorrere dei termini di legge per presentare difese– favorisce l'amministrazione, che vede consolidarsi gli esiti dei propri accertamenti.

Segue ⇒

## Punti @ Spunti

*(continua)* Niente prove diaboliche d'innocenza. La dimostrazione spetta alla P.A.

Ma vale la pena “muoversi”? E' davvero utile a qualcosa?

L'onere di “dinamismo” appare, a molti, frustrante e privo della potenzialità di condurre a veri effetti positivi. Spesso si sentono affermazioni del tipo: “*figurarsi se l'amministrazione ci dà retta*”; oppure, “*è inutile buttare altri soldi per difendersi: tanto “quelli” hanno sempre ragione*”. I più preferiscono pagare (certo, dipende anche da quanto ci viene richiesto).

Ma a chi decide di difendersi oggi, è il caso di portare una buona notizia: salvo che in rari ed espressi casi, le **amministrazioni non possono avvalersi dell'inversione dell'onere della prova**. Devono provare ogni contestazione e ogni accusa: insomma, tutto. Un “particolare” non da poco.

Non si tratta, del resto, neppure di una gran novità. Ce lo dice -da oltre 70 anni- il nostro codice civile che chi vanta un diritto lo deve dimostrare (cfr. art. 2697 cod.civ.). E molti verbali ispettivi, proprio in ordine agli indizi, sono tutt'altro che a “prova di bomba”.

Per esempio, quando l'accertamento ispettivo che ci riguarda è quello operato da un INPS e INAIL, è la Suprema Corte che “favorisce” le aziende, affermando che l'onere positivo, sostanziale e puntuale della prova compete all'amministrazione che intende affermare un proprio diritto (in genere una pretesa economica, a titolo di contributi, premi, eccetera).

Così ci dice, tra le altre, la sentenza della Cassazione n. 14965 del 2012. Per la quale, in tema di riparto dell'onere della prova e ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, **grava su colui che si afferma titolare** del diritto stesso e intende farlo valere l'**onere di provare i fatti costitutivi del diritto**. E questo –udite udite- anche nel caso in cui il presunto titolare sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.

Come dire che se una società decide di muovere un giudizio per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS sulla base di un Verbale ispettivo, incombe sull'Istituto la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.

Una precisazione non da poco, per quanto concerne le richieste di contributi e premi e con un'**applicazione pratica notevole**. Infatti, se nell'attesa di avvisi di addebito e cartelle esattoriali l'azienda risultasse irregolare quanto al Durc, ove si attivi subito intraprendendo vie legali, essa potrà ritornare immediatamente –e per ciò solo- regolare.

E se la circostanza di iniziare cause in cui si è costretti a offrire la prova della propria

Segue ⇨

## Punti @ Spunti

*(continua)* Niente prove diaboliche d'innocenza. La dimostrazione spetta alla P.A.

“innocenza”, dovesse risultare ancora indigesta, la previsione della detta inversione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione (questa volta sì correttamente e legalmente) potrà giovare: e parecchio!

Del resto, che tale sia lo stato della materia, **lo confermano oggi anche i Tribunali più attenti, come quello di Milano** che ha ribadito il principio, per esempio con la sentenza n. 545 del 2015.

Quando poi, anziché di contributi, vengono contestati illeciti amministrativi e pretese sanzioni amministrative, è la legge (art. 6, D.Lgs 150/2011) che giunge ad affermare che il giudice deve accogliere il ricorso presentato, *“quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità”* del presunto trasgressore.

Insomma, almeno un po' di luce in fondo al tunnel.

## Il Caso

### La nullità del contratto, non trasforma il rapporto di lavoro

a cura Studio Legale VetL

#### La vicenda

**G**li ispettori del lavoro compiono un accertamento ispettivo presso una società che opera nel settore delle spedizioni. Data l'instabilità delle commesse e delle relative attività di spedizione, la società è solita affidarsi, oltre che a dipendenti a tempo pieno e indeterminato, ad autisti a chiamata.

Nel corso dell'accertamento ispettivo, i funzionari operano un'attenta analisi dei contratti considerati, sia in ordine all'effettività delle registrazioni sull'impiego, che ritrovano su Libro unico del lavoro, sia con riguardo alla presenza del documento di valutazione dei rischi, DVR. Sulla base della circostanza che l'azienda non sia stata in grado di produrre quest'ultimo documento, gli ispettori traggono il convincimento che il contratto di lavoro intermittente sia invalido.

Per cui, anche se riscontrano l'effettiva intermittenza delle attività di lavoro considerate, decidono di procedere al disconoscimento dei rapporti di lavoro relativi, trasformandoli così in rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Ciò, peraltro, in senso retroattivo, fin dalla sottoscrizione dei contratti.

La società si difende esponendo, sia che gli ispettori impegnati non erano competenti a eseguire accertamenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; sia che al tempo dei fatti neppure era richiesto, ai sensi dell'art. 29, TU Sicurezza, un formale DVR.

Tuttavia, gli uffici ispettivi, per nulla persuasi dalle argomentazioni avanzate, decidono di mantenere fermi gli esiti degli accertamenti e procedono all'ingiunzione delle somme pretese, a titolo di sanzioni amministrative e di contributi.

E' possibile difendere con ulteriori argomentazioni i contratti di lavoro a chiamata posti in essere dalla società di spedizioni?

Segue ⇨

## Il Caso

(continua) **La nullità del contratto, non trasforma il rapporto di lavoro**

### La soluzione

I provvedimenti assunti dagli ispettori, come evidenziato nella vicenda, non attengono a indagini e verifiche materiali, bensì a riflessi in diritto che suppongono il ritenuto mancato rispetto della normativa.

Al riguardo, vi è da osservare come i provvedimenti ispettivi attengano alla previsione dell'articolo 34, D.Lgs 276/2003 (oggi sostituito dall'art. 14, D.Lgs 81/2015, a seguito dell'intervento di riordino del Jobs Act), il quale prevedeva (come ora si prevede) che sia "vietato" il contratto di lavoro a chiamata "ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori".

In definitiva –questo è il **diffuso ragionamento ispettivo**–, venendo meno un necessario presupposto di legge (come la valutazione dei rischi) il contratto di lavoro a chiamata, andrebbe qualificato come nullo. E, pertanto, **con effetto retroattivo, esso andrebbe convertito in un altro contratto di lavoro valido**, quale sarebbe –secondo i principi e precetti del nostro ordinamento lavoristico- il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La tesi dominante, tuttavia, a prescindere dai caratteri del caso, va detto che non può essere condivisa. E ciò, in quanto **viola i principi generali –e i precetti positivi- della disciplina del negozio**. Infatti, se pure gli ispettori avessero effettivamente potuto riscontrare un difetto di requisiti di validità del contratto di lavoro a chiamata, non avrebbero comunque potuto riqualificarlo in un altro. In tale senso **la legge è molto chiara**.

Infatti, il codice civile precisa inequivocabilmente all'art. 1418 cod.civ., che "*il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative*". Il successivo art. 1423 cod.civ. dispone che "*il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente*". Infine, l'art. 1424 cod.civ. precisa che "*il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che essere lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità*". Basta? Si direbbe di sì.

Nel caso di specie, perciò, anche a volere ammettere la lesione delle abrogate previsioni dell'art. 34, D.Lgs 276/2003, **non si ricadrebbe comunque in alcuna delle precitate situazioni**.

Segue ⇨

## Il Caso

*(continua)* La nullità del contratto, non trasforma il rapporto di lavoro

Né in quella di cosiddetta convalida del contratto di lavoro, poiché non disposta per legge nel caso; né nell'ipotesi di conversione del contratto di lavoro (occasionale) in uno a tempo pieno e indeterminato. In tale senso, del resto, pare non deponessero le esigenze obiettive della società, che non aveva necessità di ulteriori autisti full time. Oltre a ciò, nessuna ipotesi di conversione formale viene prevista per legge.

Dunque, semmai fosse corretto quanto esposto dagli ispettori, il contratto di lavoro a chiamata –fermi gli effettivi diritti quesiti- non potrebbe produrre altri effetti, né rispetto al futuro (evidentemente), con la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, come neppure rispetto al passato (dovendosi solamente preservare gli effetti del contratto illecito, senza “estensione” a ulteriori, non essendo previsti affatto per legge).

Diversamente ragionando, avremmo, a seguito di una presunta nullità del contratto (con la necessità di “paralizzarne” immediatamente l’operatività), un **effetto “punitivo” ulteriore, non solo non previsto per legge** (e dunque in grave violazione del principio di legalità ex art. 23, Cost), ma **neanche discendente dai principi che regolano la materia negoziale**. A cui i contratti di lavoro –specie nel genere- non sfuggono.

Del resto, nel caso di specie, si possono muovere seri dubbi anche con riguardo alla sussistenza del presupposto su cui poggia l’intera azione punitiva degli ispettori: l’insussistenza del DVR. Infatti, da un verso gli ispettori procedenti non paiono essere legittimati alla verifica in materia di igiene e sicurezza del lavoro (dato che il settore di attività in cui opera l’azienda è, al riguardo, di competenza dei funzionari delle ASL). Dall’altro, –a quanto pare– al tempo dei fatti neppure era necessaria la formazione di un formale DVR, essendo sufficiente l’autocertificazione della valutazione dei rischi (cfr. art. 29, D.Lgs 81/2008).

In definitiva, nella vicenda proposta, sussistono ottime possibilità di vedere riconosciute le proprie ragioni –almeno in sede giudiziale- e di non subire gli effetti delle prospettate contestazioni ispettive.

**Bacheca**

a cura *Studio Legale VetL*

**@ ACCESSO PIU' FACILE AI  
VERBALI ISPETTIVI**

Per il Consiglio di Stato (sent. 2500 del 10 giugno 2016), l'art. 2, c. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 non preclude in via assoluta l'accesso ai verbali ispettivi. La sottrazione all'accesso degli atti dalla cui divulgazione potrebbero derivare azioni discriminatorie a carico dei lavoratori, opera nel caso di un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti e non per presunzione assoluta.

**@ NO A REGISTRAZIONI LUL  
SENZA CAUSA**

Con la nota del 14 giugno 2016, prot.n. 11885, il Ministero del lavoro chiarisce che il regime sanzionatorio ex art. 39, c. 7, D.L. 112/2008 per infedeli registrazioni sul LUL, può trovare applicazione nelle ipotesi in cui la registrazione dei dati risulti non veritiera, sia da un punto di vista meramente quantitativo, sia in ipotesi di causali di erogazione economica prive di riscontro concreto nella prestazione.

Segue ⇨

Bacheca

**@ VIDEOSORVEGLIANZA NON  
AUTORIZZATA E RIMOZIONI**

Qualora nel corso dell'attività ispettiva l'ispettore riscontri l'installazione di impianti audiovisivi in assenza di accordo con il sindacato o delle autorizzazioni ministeriali previste, per circolare del Lavoro del 1 giugno 2016, prot.n. 11241, sarà tenuto a prescrivere l'immediata rimozione degli impianti, essendo questo l'unico adempimento idoneo ad eliminare la contravvenzione accertata.

**@ SOLO OMISSIONE PER  
L'INCERTEZZA SUI CONTRIBUTI**

Con la sentenza n. 11626 del 7 giugno 2016, la Corte di Cassazione ribadisce, in modo più favorevole per il contribuente, che il mancato versamento da parte dell'azienda dei contributi a causa dell'incertezza relativa ai dati da comunicare, non configura l'ipotesi di evasione contributiva ex art. 116, L. 388/2000, quanto piuttosto quella meno grave di mera omissione.

Segue ⇨

**Bacheca**

**@ CIGS E ROTAZIONE DEI  
LAVORATORI**

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero del lavoro 10 marzo 2016 (G.U. n. 138 del 15 giugno 2016), nell'ipotesi in cui in sede di verifica ispettiva emerge il mancato rispetto delle previsioni di effettiva rotazione dei lavoratori in CIGS, il contributo addizionale previsto dall'art. 5, D.Lgs n. 148/2015 è incrementato dell'1%.

**@ CONGUAGLIO INPS INDEBITO COME  
REATO**

Per la Cassazione, sez. penale (sent. 4404/2016), integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.), la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, ottiene dall'INPS il conguaglio di tali somme con quelle da lui dovute a titolo di contributi, così realizzando un ingiusto profitto.

## Tecnica dei ricorsi

### Cocktail di ricorsi contro il rischio di inammissibilità

di *Mauro Parisi*

Quando arriva una contestazione -specie se “complessa”, da parte degli ispettori di più organismi-, ci si chiede come procedere per fare valere le proprie ragioni in via amministrativa. Quale ricorso proporre tra i vari? A chi rivolgersi?

La cosa appare di non poco conto perché **sbagliare il tipo ricorso e il destinatario significa presentare un atto inammissibile**. In definitiva, al meglio, inutile.

Se poi, chi sbaglia, è un professionista, si rischia di fare sorgere più di un dubbio sulle sue capacità.

Oltre a ciò occorre considerare che i **modi e le valutazioni delle pubbliche amministrazioni** sono sovente **perplexi e singolari**, per cui si assiste non di rado a singolari dinieghi di competenza, là dove essa, al contrario, appare certa.

Il pericolo, beninteso, è quello di rimanere privi della copertura e delle tutele offerti dal ricorso. Tanto più se nel frattempo sono spirati i termini per presentare altri, ritenuti ammissibili, ricorsi.

Come non incorrere nei **potenziali rischi di trovarsi fuori gioco su ogni tavolo?**

Soprattutto se la contestazione ispettiva è “complessa” (ossia, come cennato, composta di rilievi in vari ambiti; amministrativi, contributivi, assicurativi), senza dubbio risulta di grande utilità ricorrere a quello che si può definire un “cocktail” di ricorsi.

Vale a dire che può apparire di notevole utilità rivolgere ricorsi –tutto sommato anche lo “stesso” ricorso, declinato appena secondo le necessità del caso- **a tutte le possibili sedi competenti**. Si supera in tale modo senz’altro e quantomeno il rischio che tutte le pubbliche amministrazioni interpellate si dichiarino incompetenti (circostanza non da escludersi, ma foriera, a quel punto, di riflessi benefici sulla posizione da difendere) e di perdere il termine per la presentazione di memorie.

Segue ⇒

## Tecnica dei ricorsi

(continua) **Cocktail di ricorsi contro il rischio di inammissibilità**

La soluzione “a massa” qui prospettata appare quella che pare meglio tutelare le ragioni dei soggetti toccati da un controllo.

Prendendo allora, per esempio, il caso di un controllo congiunto di Ministero del lavoro, INPS e INAIL, con cui si sono disconosciute attività di lavoro autonomo, volendo contestare i rilievi mossi, i possibili tipi di ricorso immediatamente esperibili avverso il verbale di accertamento *de quo* sono i seguenti.

### AL COMITATO

#### PER I RAPPORTI DI LAVORO .....

Il sottoscritto ....., nato a ..... il ....., residente a ....., proprio/in qualità di ..... della società ....., propone

#### RICORSO

ai sensi e agli effetti dell'art. 17, D.Lgs 124/2004,

#### AVVERSO

il verbale di accertamento ispettivo congiunto n. .... del ..... notificato in data ..... dagli Ispettori della Direzione Territoriale del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL di .....

\*\*\*\* \*\*\*\*

#### PREMESSO

Segue ⇨

## Tecnica dei ricorsi

(continua) Cocktail di ricorsi contro il rischio di inammissibilità

che gli esiti del procedimento ispettivi non possono essere condivisi per seguenti motivi

IN FATTO:

.....[narrativa delle circostanze di fatto relative alla sussistenza e qualifica dei rapporti di lavoro autonomo].

IN DIRITTO:

.....[motivi di ritenuta illegittimità relativa alla sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro autonomo].

PQM

si chiede la declaratatoria della correttezza dei rapporti di collaborazione instaurati e, per l'effetto, l'annullamento del verbale di accertamento ispettivo impugnato e di ogni atto connesso e consequenziale al provvedimento impugnato.

Si allegano: 1)....., 2).....

....., lì .....

Il ricorrente

Segue ⇨

## Tecnica dei ricorsi

(continua) **Cocktail di ricorsi contro il rischio di inammissibilità**

Spett.le INPS  
di .....  
Via.....

### **RICORSO AI SENSI DELLA LEGGE 88/1989**

Il sottoscritto ....., nato a ....., il ..... e residente in Via ....., in qualità di ..... della ....., con sede in .....,  
essendogli stato notificato il Verbale di accertamento del ..... prot.n....., con cui veniva contestato dagli ispettori della Direzione del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL di .....  
presenta formale

#### **RICORSO**

ai sensi e agli effetti dell'art. 50, legge n. 88/1989, affinché si provveda alla formale archiviazione degli atti relativi al provvedimento impugnato ....., rilevandone l'infondatezza e l'illegittimità, per i seguenti motivi in punto di fatto e di diritto:

**IN FATTO** [*descrizione situazione sostanziale e presupposti che fanno ritenere non dovuta la richiesta contribuzione*]:

**IN DIRITTO** [*interpretazione giuridica delle norme interessate, dati i presupposti fattuali, in riferimento alla contribuzione pretesa*]:

PQM

Segue ⇨

## Tecnica dei ricorsi

(continua) **Cocktail di ricorsi contro il rischio di inammissibilità**

### PQM

si chiede, in accoglimento del proposto ricorso, disporsi l'archiviazione del verbale di accertamento di cui in premessa, a ogni effetto della legislazione previdenziale.

Si allegano:

....., li.....

Il ricorrente

**Al c.a. Signor Direttore**

**della Direzione Territoriale del lavoro di .....**

### **RICORSO EX ART. 18, LEGGE N. 689/1981**

Il sottoscritto ....., nato a ....., il ..... e residente in Via ....., anche in qualità di ..... della ....., con sede in .....,

essendo stato notificato in tale qualità il verbale conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale n. .... del ....., a seguito di attività posta in essere dagli ispettori della Direzione del lavoro, INPS e INAIL, con cui vengono contestate le violazioni amministrative concernenti .....,

Segue ⇨

## Tecnica dei ricorsi

(continua) Cocktail di ricorsi contro il rischio di inammissibilità

presenta formale

### RICORSO

ai sensi e agli effetti dell'art. 18, legge n. 689/1981, affinché il Direttore della Direzione Territoriale del lavoro di ....., provveda alla formale archiviazione degli atti relativi al procedimento sanzionatorio di cui al predetto verbale di accertamento, rilevandone l'infondatezza e illegittimità, per i seguenti motivi in punto di fatto [*presupposti del fatto diversi da quelli ritenuti dagli accertatori*] e di diritto [*ragioni giuridiche per cui non si possono contestare i pretesi illeciti*]:

1) .....

2).....

.....

Per quanto sopra esposto si fa formale

richiesta,

dell'immediata e formale archiviazione degli atti del procedimento ispettivo di cui al verbale in premessa. Ai sensi dell'art. 18, legge n. 689/1981, si chiede di essere sentiti in audizione dal Direttore della Direzione Territoriale del lavoro di .....

Si allegano: 1) ....., 2) .....

Il ricorrente

Va appena osservato che avverso l'INAIL non sono immediatamente esperibili ricorsi amministrativi, dovendosi prima attendere che siano notificate le liquidazioni di premi, discendenti da quanto accertato nel predetto verbale.

## Sicur@zza

### Ricevere i controlli sulla sicurezza. Piccolo vademecum aziendale

di *Mauro Parisi*

L' accertamento in materia di igiene e sicurezza dei funzionari, in un luogo di lavoro, costituisce sempre e senz'altro una difficile prova, almeno dal punto di vista delle "emozioni".

Solitamente capita improvviso, ma, tutto sommato, non imprevisto e imprevedibile. E, frequentemente, le conseguenze fanno "soffrire". Insomma, gestire la presenza degli ispettori sul luogo di lavoro è un affare piuttosto delicato.

Ma come affrontare, allora, con sufficiente serenità e presenza di spirito le verifiche che pure capitano?

Il primo, ovvio, consiglio, è quello di **cercare di essere in regola con gli adempimenti** previsti da leggi e regolamenti. Una faccenda non sempre del tutto semplice, malgrado il grande impegno profuso.

Per cui un ulteriore suggerimento può essere opportuno: **affidarsi sempre a chi ha una vera e consolidata competenza nella materia**. La quale cosa potrebbe comportare qualche costo in più, ma tende a rendere meno probabili e remoti i "guai".

Detto ciò, una volta che scatta l'ispezione –e prima ancora di essa- appare utile ricorrere ad alcuni opportuni accorgimenti per accompagnarne il decorso.

A questo riguardo occorre, innanzitutto, **avere preventivamente individuato un "incaricato"**, quale soggetto preposto a **ricevere e a fare gli "onori di casa" agli ispettori** nel corso del loro sopralluogo sul luogo di lavoro. E' chiaro che tale "incaricato" sarà preferibilmente individuabile –ma non solo, ovviamente- tra coloro che rivestono il ruolo di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e di responsabile delle risorse umane. E' chiaro che, scattato un controllo, si "allertino" comunque e subito tutte le altre professionalità interessate. Come, in un cantiere, il direttore dei lavori; i medici competenti; i consulenti per la sicurezza e del lavoro; gli uffici legali aziendali ed esterni di riferimento;

Segue ⇨

## Sicur@zza

(continua) Ricevere i controlli sulla sicurezza. Piccolo vademecum aziendale

eccetera.

L'allarme a tale "filiera" di soggetti deve essere possibilmente quanto più tempestivo, per permettere un **puntuale monitoraggio dell'andamento del controllo e un pronto intervento difensivo**, ove necessario. Per esempio, al fine di evitare fraintendimenti –soprattutto se poi formalizzati in verbali-, poi difficili da superare.

Per rendere la risposta del sistema aziendale quanto più pronta, le imprese più avvertite pongono in essere **vere e proprie simulazioni di "ispezione"**. Nelle situazione di più raffinata attenzione, vengono anche addestrate delle "sentinelle" (custodi, portinai, capicantiere, ecc), in grado di accogliere i funzionari, attivando prontamente le risposte aziendale pianificate per casi simili.

Ma quali sono queste risposte attivabili? Senza dubbio, non si tratta di potere "fermare" gli ispettori che, anche norma dell'art. 13, TU Sicurezza e di altre normative ulteriori e specifiche, hanno potere di accesso e di libera circolazione all'interno del luogo di lavoro.

Si tratta, piuttosto, come si diceva, di accompagnare, ossia di "marcare", il controllo che si sta svolgendo. Innanzitutto, seguendo fisicamente tutti i funzionari impegnati nel controllo (per cui possono essere necessari più preposti aziendali al controllo).

Ciò, al fine di **conoscere con precisione se i soggetti che stanno operando lo fanno in forza di reali poteri** (servirà per eventuali eccezioni formali). In tale senso, occorre individuare personalmente (e per provenienza) chi siano i funzionari impegnati, mediante richiesta di esibizione dei loro tesserini e di opportune precisazioni. E, se del caso, di quali siano gli effettivi mandati che consentono loro di stare in azienda (es. l'ordine del giudice; la norma di legge; ecc). In taluni frangenti e con taluni funzionari, anche queste operazioni di primo contatto potrebbero essere non così semplici.

Fermo che l'attività dei funzionari non può essere ostacolata, appare molto opportuno compiere una costante verifica che i medesimi operino il **controllo in forme obiettive e con imparzialità**.

Senza dubbio la circostanza che si instauri un **clima sereno della verifica favorisce sempre l'azienda**. Mostrarsi collaborativi (ma non remissivi), cortesi (ma non supplici), attenti

Segue ⇨

## Sicur@zza

(continua) Ricevere i controlli sulla sicurezza. Piccolo vademecum aziendale

(ma non apprensivi), dispone la verifica e gli ispettori –almeno dal punto di vista ambientale- nel modo giusto. Diciamo che, in tali casi, sono più probabili “sconti” e qualche “buffetto”, in forza di una lettura di senso più sostanziale della norma, piuttosto che un severissimo e pedissequo formalismo interpretativo.

Gli “incaricati”, molto opportunamente, dovranno prendere **note e appunti precisi dell’evoluzione dei controlli** (luoghi in cui si è acceduto, verifiche tecniche, soggetti interrogati, domande poste, ecc) ed essere in grado di fornire quante più informazioni utili agli ispettori, anche al fine di evitare lungaggini sul luogo di lavoro. Lo “stazionamento” dei funzionari in cantieri e aziende può fare sorgere comunque idee pericolose, su cui non ci si era soffermati all’inizio.

Le notizie vanno sempre fornite, beninteso, con la dovuta avvedutezza e certezza di essere in grado di **esternare indicazioni corrette e non compromettenti** –per imperizia o sbadataggine- per l’azienda. Ciò, specialmente, se si è sentiti –e verbalizzati- come persone informate su fatti e circostanze. In caso contrario è meglio dichiarare che si prenderanno informazioni appena possibile.

Se è possibile, ai funzionari potranno essere messi a disposizione immediatamente i documenti ufficiali, anche rilasciandone copia. Senza dubbio costituisce un ottimo suggerimento –di carattere generale- quello per cui, specie in sede di primo accesso, **non sia consegnato nulla che non sia stato oggetto di richiesta specifica dei funzionari** (come nulla deve essere esposto che non sia stato oggetto di specifica ed espressa domanda di chiarimento).

Norme di prudenza e attenzione consigliano pure che nel caso di **prove tecniche o prelievi di campione**, oltre ad assistere alle operazioni, gli “incaricati” eseguano contestualmente le proprie **“controprove”** o raccolgano gli **elementi per eseguirle in seguito**. La medesima attenzione, del resto, va posta anche nell’ipotesi di rilievi fotografici, in cui pare opportuno che vi sia cura affinché sia garantita una visione quanto più obiettiva e completa dei rilievi operabili.

Ma la **massima cautela** andrà soprattutto posta da incaricati e soggetti ispezionati **all’atto di stesura del verbale** di primo accesso, di sopralluogo -o come comunque denominato-, che chiude la prima fase del controllo. E, a maggiore ragione, al verbale di accertamento e prescrizione che dovesse essere immediatamente emesso al termine del primo accesso.

Segue ⇨

## Sicur@zza

*(continua)* Ricevere i controlli sulla sicurezza. Piccolo vademecum aziendale

In tali casi, devono essere **valutati con scrupolo tutti i contenuti verbalizzati**, con specifica attenzione ai fatti riportati dagli ispettori come avvenuti in loro presenza o da essi direttamente accertati. E' infatti noto che per quei "fatti" vige il noto principio di incontrovertibilità pubblica, salvo querela di falso.

Fondamentali, quindi –proprio perché nell'immediatezza del controllo-, saranno le eventuali **osservazioni e precisazioni che si vorranno fare inserire nel verbale**. Precisazioni tanto più preziose in quanto costituiranno il primo e sostanziale tentativo di fare valere proprie ragioni, inficiando il contenuto e il senso dei rilievi ispettivi.

E anticipando difese che, in seguito, non potranno che tenere necessariamente conto dei riscontri di tale primo controllo *in loco*.

**Vieni a scoprire FISCUS**  
**Il periodico di approfondimento**



Visu@l

## I nuovi limiti alle ispezioni del lavoro in Alto Adige

a cura *Studio Legale VetL*

LA RECENTE LEGGE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO N. 10/2016, DEDICATA, TRA L'ALTRO, ALLA MATERIA DEL LAVORO, VUOLE ISTITUIRE UN CONTINGENTAMENTO E UNA LIMITAZIONE DEI CONTROLLI ISPETTIVI CHE POCO PAIONO UNIFORMARSI, NON SOLO AL JOBS ACT, MA NEPPURE ALLA NOSTRA COSTITUZIONE. IN COSA CONSISTONO LE NOVITA'? E' POSSIBILE UN'ISPEZIONE DIVERSA A BOLZANO E DINTORNI? QUALI POSSONO ESSERE LE CONSEGUENZE?

L'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE PROVINCIALE 10/2016 PREVEDE CHE LA PROVINCIA AUTONOMA EMANI DIRETTIVE SUI CONTROLLI IN MATERIA DI LAVORO VOLTI, TRA L'ALTRO, A RECARE "IL MINORE INTRALCIO POSSIBILE AL NORMALE ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI IMPRESA"; MA, SOPRATTUTTO, CHE FORMI UN REGOLAMENTO ESECUTIVO CHE STABILISCA UNO SPECIALE MECCANISMO DI SANATORIA DEI CONTROLLI A BOLZANO



IL MECCANISMO DI SANATORIA PREVISTO DALLA LEGGE BOLZANINA SARA' IMPRONTATO ALLA PREVISIONE PER CUI IN IPOTESI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE POTRANNO ESSERE "EMESSE LE PRESCRIZIONI DI ADEGUAMENTO CON IL RELATIVO TERMINE DI ADEGUAMENTO... PER LE QUALI L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA E' CONDIZIONATA ALL'INOSSERVANZA, ANCHE PARZIALE, DELLE PRESCRIZIONI". IN SOSTANZA LA PROVINCIA INDIVIDUERA' IPOTESI DI NON PUNIBILITA', NON PREVISTE NEL RESTO D'ITALIA



Segue ⇨

**Visu@l**

*(continua)* I nuovi limiti alle ispezioni del lavoro in Alto Adige



LA NOVITA' NORMATIVA ALTOATESINA CONTRASTA SENZ'ALTRO CON LA LEGISLAZIONE NAZIONALE, SOPRATTUTTO QUELLA PIU' RECENTE DEL D.LGS 149/2015, CHE INTENDE UNIFORMARE E RILANCIARE I CONTROLLI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. MA, SOPRATTUTTO, APPARE NOTEVOLE IL CONTRASTO CON L'ART. 117 COST, CHE NON PERMETTE NORME LOCALI IN MATERIE DI CD. ORDINAMENTO CIVILE (CFR. SENT. COST. N. 19/2014)



OLTRE AI RIFLESSI COSTITUZIONALI E ALLE PREVEDIBILI REAZIONI DA PARTE DEL GOVERNO NAZIONALE, E' DA OSSERVARSI COME PREVISIONI DI TALE GENERE POSSANO DETERMINARE INDUBBI RIFLESSI ECONOMICI SUL TERRITORIO. LA CREAZIONE DI UNA ZONA FRANCA DEI CONTROLLI ISPETTIVI, PUO', INFATTI, ALTERARE I MECCANISMI DI CONCORRENZA, DA UN VERSO, MENTRE DALL'ALTRO, INGNERA POTENZIALI SITUAZIONI DI DISPARITA' DI TRATTAMENTO PUNITIVO PER LE IMPRESE, PURE AL COSPETTO DI FATTISPECIE DEL MEDESIMO TENORE ED ENTITA'

Nero su bianco

## Audizioni e difese dopo le contestazioni di illeciti di lavoro

di *Barbara Broi*

### La disposizione: come si legge

L'articolo 18, legge 689/1981 del codice civile, titolato "Ordinanza-ingiunzione" prevede, tra l'altro, quanto segue:

*"Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.*

*L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto"*

### La disposizione: il suo significato

La disposizione in oggetto disciplina la fase successiva alla notifica del verbale di contestazione di illeciti amministrativi, definendo quali siano le facoltà difensive concesse dall'ordinamento alle parti interessate.

Va senz'altro premesso che la legge n. 689/1981, cosiddetta legge di depenalizzazione, rappresenta ancor'oggi la norma di carattere generale e di principio in riferimento alla

## Nero su bianco

(continua) Audizioni e difese dopo le contestazioni di illeciti di lavoro

disciplina degli illeciti amministrativi (ipotesi derivanti da una “declassamento” – depenalizzazione, appunto- di fattispecie a rilevanza penale in altre omologhe di mera natura e sanzione amministrativa).

E' soprattutto in un tale quadro di riferimento normativo che opera, perciò, anche la regolamentazione delle fattispecie amministrative di illeciti in materia di lavoro.

Nelle ipotesi “lavoristiche” coperte dalla tutela pubblica di carattere amministrativo, una volta contestato il **fatto necessariamente contra legem**, (perciò non è ammessa la “creazione” regolamentare o di prassi), i soggetti interessati possono fare pervenire memorie e la richiesta di essere sentiti oralmente in ordine ai fatti contestati.

Gli atti difensivi che vengono inviati all'autorità amministrativa competente, sono usualmente denominati “ricorsi”. Si tratta, nella sostanza, di **richieste di revisione in autotutela** al medesimo organo competente a irrogare la sanzione amministrativa, con l'evidente scopo di creare dei “ripensamenti” e la riconsiderazione delle ragioni in fatto e in diritto che hanno condotto alla contestazione ispettiva.

La legge indica un **termine di trenta giorni** per la presentazione delle proprie rimostranze e richieste. Detto tempo decorre dalla data di contestazione (immediata, rispetto alla constatazione del fatto) o di notifica del verbale di accertamento. Tuttavia, a fronte di un termine apparentemente tanto stringente ed esiguo, va osservata la **natura ordinatoria**, anziché –come sembrerebbe- perentoria. Ossia, la circostanza del superamento dei trenta giorni non viene a compromettere affatto la possibilità di presentare validi e ammissibili “ricorsi”.

La facoltà di presentare scritti e di chiedere audizioni viene meno solamente con l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, vale a dire l'atto con cui viene determinata formalmente la sanzione amministrativa (cd. irrogazione. Dunque, non vi è tecnicamente “sanzione” nel verbale ispettivo). Talvolta tale atto sopraggiunge anche ad anni di distanza dall'attività degli ispettori. In quei casi, e quindi per anni, rimane immutata la predetta facoltà di presentare difese.

Va sottolineato come l'**utilità di essere sentiti dall'Autorità competente** a irrogare la sanzione amministrativa, non attenga unicamente alla circostanza di suscitare un

## Nero su bianco

(continua) Audizioni e difese dopo le contestazioni di illeciti di lavoro

“ripensamento” della vicenda punitiva. Ma anche (talvolta, soprattutto) alla circostanza che senza l'accoglimento di una tale richiesta –ossia, la chiamata del soggetto interessato- non appare possibile emettere un valido provvedimento ingiuntivo. Per cui, l'ordinanza-ingiunzione formata e notificata senza che siano sentiti quanti ne hanno fatto richiesta, è da ritenersi senza dubbio invalida e potrà essere, per ciò solo, impugnata.

L'Autorità competente a irrogare la sanzione amministrativa, con riferimento all'ambito del lavoro, coincide con quella del **dirigente della Direzione Territoriale del lavoro** (per Trento e Bolzano, il dirigente provinciale del settore), mentre, prossimamente, sarà rappresentata dal dirigente territoriale del costituendo Ispettorato nazionale del lavoro.

Va sottolineato come che tali soggetti risultino competenti a conoscere non solo degli accertamenti compiuti dai funzionari appartenenti ai loro Uffici, ma pure degli accertamenti – di cui sono venuti a conoscenza con rapporto ex art. 17, L. 689/1981- di ogni altro organo di controllo indipendente (es. Guardia di Finanza; Vigili urbani; funzionari INAIL ecc).

L'uso degli uffici ispettivi, dati anche i comprensibili carichi di lavoro, è quello che **all'audizione sia preposto un funzionario diverso dal dirigente**. La quale cosa non pare venire ammessa dalla legge, se non in forza di un obiettivo impedimento soggettivo e della presenza di una delega formale preventiva. In difetto, l'audizione –e la stessa procedura- risultano inficiate.

In sede di audizione le parti espongono le proprie posizioni, al limite anche approfondendo, o modificando, proprie precedenti difese scritte. Di quanto esposto si dà atto nel verbale dell'audizione, redatto nell'occasione.

All'audizione, oltre agli interessati, possono presenziare in assistenza, o partecipare in luogo dei primi, i professionisti competenti che li assistono –purché appositamente delegati-, o altri soggetti dotati di procura speciale all'attività.

L'Autorità competente, una volta definita l'audizione e considerati gli scritti difensivi (in genere, come detto, sotto forma di ricorsi con rilievi in fatto e in diritto), può **decidere se mantenere (ordinanza-ingiunzione) o archiviare (ordinanza-archiviazione) le contestazioni ispettive**. Di tali valutazioni, e della posizione in generale, si deve dare atto e motivazione –non di stile- nel medesimo testo dell'ordinanza-ingiunzione.

## Nero su bianco

*(continua)* Audizioni e difese dopo le contestazioni di illeciti di lavoro

Chiaramente appare del tutto ammessa una riconsiderazione parziale dei rilievi e delle contestazioni ispettive, con archiviazioni relative e definizioni degli importi irrogati a titolo di sanzione, sia in aumento, sia in diminuzione rispetto alle somme (cd. in misura ridotta) previste nei verbali degli ispettori.



**Abbonati a COMMERCIALISTA TELEMATICO**  
I nostri Servizi sempre disponibili su Computer e Mobile

### Il tuo aggiornamento fiscale quotidiano

Migliaia di articoli, approfondimenti e commenti curati da autorevoli esperti! Inoltre da quest'anno l'abbonamento comprende anche l'accesso alla banca dati PRATICA SOCIETARIA!

Consulta tutti gli articoli riservati contrassegnati con il simbolo rosso, una risorsa indispensabile per professionisti e aziende.

Ogni mattina avrai "sulla tua scrivania" tutte le novità fiscali commentate.

Abbonamento Annuale a partire da:

**150 € + IVA**

Fiscalmente Deducibile



## Usi e abusi

### Interrogatorio dei lavoratori e rischi per i datori di lavoro

a cura *Studio Legale VetL*

Quello delle dichiarazioni dei lavoratori nel corso dell'ispezione, costituisce attualmente un tema centrale nello studio delle dinamiche dei controlli ispettivi.

Innanzitutto, perché nell'eterno gioco delle "dissimulazioni", gli ispettori fanno dipendere, in modo piuttosto frequente, gli esiti sostanziali della verifica in azienda dalle affermazioni dei medesimi prestatori di lavoro –collaboratori e dipendenti dell'azienda-. Ma soprattutto in quanto tali attestazioni vengono frequentemente a rappresentare il **fondamentale motivo di "convincimento" dei funzionari**, su cui poggiano le successive contestazioni e pretese degli organismi ispettivi.

In definitiva, ciò che dichiarano i lavoratori -e come lo dichiarano- viene ad rivestire una **rilevanza centrale per le fortune dei loro datori di lavoro** al cospetto degli ispettori.

Volendo, però, meglio sottilizzare, più di quanto attestano i lavoratori, conta il modo in cui sono state verbalizzate tali esternazioni.

Sì, perché le **dichiarazioni effettive e verbalizzazioni coincidono solo tendenzialmente**.

Va precisato, in primo luogo, che coloro che vengono chiamati dagli ispettori a rendere le loro dichiarazioni, non possono esimersi dal fornirle. Pena incorrere anche in gravi infrazioni dell'ordinamento. Tuttavia, la parte "necessaria" di tali dichiarazioni attiene a un nucleo minimo di contenuti, secondo la volontà espressa della legge.

In sostanza, quanti sono chiamati dai funzionari a rendere sommarie informazioni sono tenuti a dichiarare correttamente le **proprie generalità e il proprio status**. Solo tali risposte genuine alle relative domande sono infatti "obbligatorie", diversamente correndosi il rischio di venire puniti dalla legge. L'art. 651, c.p. è chiaro al riguardo.

E quanto al resto?

## Usi e abusi

(continua) Interrogatorio dei lavoratori e rischi per i datori di lavoro

Una volta declinate le proprie corrette generalità e condizioni nell'azienda, in realtà non paiono sussistere puntuali oneri di risposta alle richieste degli ispettori. E se è indubbio che il senso civico imponga di collaborare con l'amministrazione pubblica, d'altro canto ciò potrà tranquillamente avvenire nel limite dell'effettiva conoscenza dei soggetti intervistati.

Nessuna forzatura, insomma. Né, tantomeno, timore per eventuali "sollecitazioni".

Come ricordano agli ispettori i loro stessi codici di comportamento, le domande devono essere poste ai lavoratori in modo chiaro e comprensibile. In presenza –sempre più frequente– di lavoratori stranieri, tale regola appare tanto più necessaria. Al punto che è doveroso per i funzionari indicare l'**effettivo grado di comprensione della lingua italiana** da parte di tali ultimi soggetti. Una circostanza, di tutta evidenza, non indifferente.

Le risposte, manco a dirlo, dovrebbero costituire una mera trascrizione delle effettive dichiarazioni. Né vi dovrebbero esservi domande suggestive: insomma, una risposta indotta non dovrebbe essere mai perseguita dai funzionari.

In molti casi, tuttavia, ci si lamenta proprio di ciò. Di ritrovare scritte –e sottoscritte– **affermazioni non rispondenti al tenore di quanto si voleva dire agli ispettori** (senza dubbio un po' anche per i concetti tecnico-giuridici trattati).

Che accade in tali casi?

La circostanza che esistano delle verbalizzazioni sottoscritte dai lavoratori, non risulta indifferente ai fini dell'accertamento ispettivo. Questo è chiaro.

E' però vero che **quanto verbalizzato non costituisce una verità incontrovertibile**. Vale a dire che, per esempio in giudizio, il medesimo lavoratore, chiamato quale teste, potrebbe venire a rettificare o precisare meglio, e diversamente, le proprie affermazioni. In tali ipotesi, semmai, dovrà spiegare la ragione per cui compare la propria firma in calce a tali verbali ispettivi, dato che –fino a querela di falso– tali atti possiedono pubblica fede che tali dichiarazioni sono state realmente fornite al cospetto dei funzionari.

Diversamente da quanto creduto diffusamente, la **veridicità delle stesse dichiarazioni non appare sorretta da alcuna pubblica fede**. Insomma, a smontare quanto detto, basta una prova diversa, anche proveniente dal medesimo lavoratore.

## Usi e abusi

*(continua)* Interrogatorio dei lavoratori e rischi per i datori di lavoro

Tanto è vera tale “volatilità”, che gli ispettori sono “invitati” dalle amministrazioni di loro appartenenza a individuare **riscontri incrociati a quanto affermato dai lavoratori**. Per esempio, attraverso le conferme provenienti da altre dichiarazioni di lavoratori. Oppure, da riscontri obiettivi e documentali.

Va però osservato che la più semplice garanzia per tutti –datori di lavoro, ispettori e pure lavoratori- potrebbe venire dalla semplice **trascrizione nei verbali di dichiarazioni spontanee delle domande poste ai lavoratori**. Ciò accade raramente e costituisce senz’altro un limite alla credibilità e verosimiglianza di quanto affermato, spesso in modo piuttosto netto e certo.

L’altra grande garanzia, come sempre, è quella di **raccomandare di rileggere bene quanto si sta per sottoscrivere** e, semmai, di chiedere di modificare quanto è stato trascritto. Attenzione: la rettifica delle proprie dichiarazioni verbalizzate non costituisce un favore da parte degli ispettori, bensì un atto assolutamente dovuto.

Quindi, si potrà firmare la verbalizzazione dei funzionari. Ben consci che nel caso di mancata sottoscrizione da parte del lavoratore, quanto dichiarato agli ispettori –e che gli stessi affermano avvenuto al loro cospetto- varrà, firma o non firma, nello stesso modo.

## Osservatorio

Siete professionisti o datori di lavoro e avete avuto esperienze con ispettori nel corso delle vostre attività? Volete condividere con noi (in forma rigorosamente anonima!) i "risultati" delle vostre esperienze? Compilate il questionario allegato e inviatecelo via email a [info@commercialistatelematico.com](mailto:info@commercialistatelematico.com) oppure via fax al 0541.489979. Anche con la vostra segnalazione riusciremo ad ottenere una mappa precisa e "indipendente" dei controlli su lavoro e previdenza in Italia.

# QUESTIONARIO

## 1) MODALITA' DELL'ISPEZIONE DEL LAVORO

### DURATA ISPEZIONI

1) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI DAI SOTTOINDICATI ENTI SONO DURATI PER I PERIODI INDICATI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

<i>in mesi</i>	0-1	1-3	3-6	6-12	12-18	18-24	24-oltre
DTL/Ispett.	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]	[...]
GDF	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]	[...]
INPS	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]	[...]
INAIL	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]	[ ]
ASL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]

2) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI DAI SOTTOINDICATI ENTI SONO DURATI PER I PERIODI INDICATI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

<i>in mesi</i>	0-1	1-3	3-6	6-12	12-18	18-24	24-oltre
DTL/Ispett.	[ ]	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]
GDF	[ ]	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]
INPS	[ ]	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]
INAIL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]
ASL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]	[...]	[...]	[...]

*Segue questionario*

**CORRETTEZZA MODALITA' DEL CONTROLLO**

**3) SU NUMERO \_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, SI SONO RILEVATE LE SEGUENTI VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI E DELLE DISPOSIZIONI SULLA CORRETTA PROCEDURA ISPETTIVA, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:**

controlli senza che alcuni ispettori estraessero il tesserino	[...]
controlli senza gli ispettori conferissero direttamente con il datore di lavoro	[...]
accessi in luoghi di privata dimora e ove non si svolge lavoro	[...]
acquisizione materiale senza verbale sequestro	[...]
omessa ammissione del professionista sul luogo delle indagini	[...]
mancata valutazione di prove e difese prodotte dall'azienda	[...]
mancata adozione del verbale di primo accesso o interlocutori	[...]

**4) SU NUMERO \_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, SI SONO RILEVATE LE SEGUENTI VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI E DELLE DISPOSIZIONI SULLA CORRETTA PROCEDURA ISPETTIVA, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:**

controlli senza che alcuni ispettori estraessero il tesserino	[...]
controlli senza gli ispettori conferissero direttamente con il datore di lavoro	[...]
accessi in luoghi di privata dimora e ove non si svolge lavoro	[...]
acquisizione materiale senza verbale sequestro	[...]
omessa ammissione del professionista sul luogo delle indagini	[...]
mancata valutazione di prove e difese prodotte dall'azienda	[...]

**II) SOGGETTI ISPEZIONATI E PROFILI DI CONTESTAZIONE**

**DIMENSIONI DELLE AZIENDE ISPEZIONATE**

**5) SU NUMERO \_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO RIGUARDATO AZIENDE DELLE SEGUENTI DIMENSIONI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:**

0-3 dipendenti	[...]
4-10 dipendenti	[...]
11-40 dipendenti	[...]
41-100 dipendenti	[...]
101-250 dipendenti	[...]
oltre	[...]

*Segue questionario*

**6) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO RIGUARDATO AZIENDE DELLE SEGUENTI DIMENSIONI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:**

0-3 dipendenti     [...]  
4-10 dipendenti    [...]  
11-40 dipendenti   [...]  
41-100 dipendenti [...]  
101-250 dipendenti [...]  
oltre                [...]

**RAPPORTI DI LAVORO OGGETTO DI DISCONOSCIMENTO**

**7) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO ALLA CONTESTAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO ALLE POSIZIONI LAVORATIVE CONTROLLATE, PER LE SEGUENTI PERCENTUALI E NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:**

0-10%     [...]  
10-30%    [...]  
30-60%    [...]  
60%-100% [ ]

**8) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO ALLA CONTESTAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO ALLE POSIZIONI LAVORATIVE CONTROLLATE, PER LE SEGUENTI PERCENTUALI E NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:**

0-10%     [...]  
10-30%    [...]  
30-60%    [...]  
60%-100% [ ]

*Segue questionario*

**PROFILI E TIPI DI CONTESTAZIONI**

**9) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI RELATIVI AI SEGUENTI PROFILI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:**

<i>adempimenti in materia di lavoro (es. Lul, ecc)</i>	[...]
<i>lavoro irregolare e sommerso</i>	[...]
<i>somministrazione illecita di manodopera</i>	[...]
<i>recupero agevolazioni contributive</i>	[...]
<i>genuinità contratti e di rapporti lavoro considerati</i>	[...]
<i>trasferte e rimborsi spese</i>	[...]
<i>orario lavoro</i>	[...]
<i>rischio assicurato</i>	[...]
<i>tariffe e premi</i>	[...]
<i>ecc</i>	

**10) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI RELATIVI AI SEGUENTI PROFILI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:**

<i>adempimenti in materia di lavoro (es. Lul, ecc)</i>	[...]
<i>adempimento in materia di lavoro</i>	[...]
<i>lavoro irregolare e sommerso</i>	[...]
<i>somministrazione illecita di manodopera</i>	[...]
<i>recupero agevolazioni contributive</i>	[...]
<i>genuinità contratti e di rapporti lavoro considerati</i>	[...]
<i>trasferte e rimborsi spese</i>	[...]
<i>orario lavoro</i>	[...]
<i>rischio assicurato</i>	[...]
<i>tariffe e premi</i>	[...]

*Segue questionario*

### **III) PROVVEDIMENTI DEGLI ISPETTORI**

#### **AMMONTARE DELLE SOMME PER SANZIONI E RECUPERI**

11) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI E A RECUPERI DI CONTRIBUTI E PREMI, OLTRE SANZIONI, PER I SEGUENTI IMPORTI, NEL SOTTOINDICATO NUMERO DI CASI:

	INPS	INAIL	GDF	DTL	ASL	Ispettorato
<i>fino a 50.000</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>fino a 100.000</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>fino a 300.000</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>oltre 300.000</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

12) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI E A RECUPERI DI CONTRIBUTI E PREMI, OLTRE SANZIONI, PER I SEGUENTI IMPORTI, NEL SOTTOINDICATO NUMERO DI CASI:

	INPS	INAIL	GDF	DTL	ASL	Ispettorato
<i>fino a 50.000</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>fino a 100.000</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>fino a 300.000</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
<i>oltre 300.000</i>	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

#### **RECUPERI PATRIMONIALI CON DIFFIDA ACCERTATIVA**

13) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A RECUPERI PATRIMONIALI A FAVORE DEI LAVORATORI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

*diffide accertative* \_\_\_\_\_

*Segue questionario*

14) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A RECUPERI PATRIMONIALI A FAVORE DEI LAVORATORI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

*diffide accertative* \_\_\_\_\_

CONCILIAZIONI MONOCRATICHE

15) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, PRIMA O DURANTE I CONTROLLI SONO STATI ESEGUITI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA, CON RISULTATI POSITIVI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

*tentativi di conciliazione monocratica* \_\_\_\_\_

*tentativi di conciliazione monocratica con accordo* \_\_\_\_\_

16) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, PRIMA O DURANTE I CONTROLLI SONO STATI ESEGUITI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA, CON RISULTATI POSITIVI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

*tentativi di conciliazione monocratica* \_\_\_\_\_

*tentativi di conciliazione monocratica con accordo* \_\_\_\_\_

**IV) DATI IN RIFERIMENTO AI RICORSI E ALLE TUTELE**

PRESENTAZIONE RICORSO AMMINISTRATIVI

17) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, E' STATO PRESENTATO IL SEGUENTE NUMERO DI RICORSI, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:

Ricorsi a	tot. ricorsi	accolti	respinti	silenzio-rig.
COMITATO LAV.	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
INPS	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
INAIL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
DRL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
DTL/Ispett.	[ ]	[ ]	[...]	[ ]

*Segue questionario*

**18) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, E' STATO PRESENTATO IL SEGUENTE NUMERO DI RICORSI, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:**

Ricorsi a	tot. ricorsi	accolti	respinti	silenzio-rig.
COMITATO LAV.	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
INPS	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
INAIL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
DRL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
DTL/Ispezz.	[ ]	[ ]	[...]	[ ]

**RICHIESTE DI REVISIONE IN AUTOTUTELA**

**19) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, E' STATO RICHiesto PER ISCRITTO AGLI ENTI –IN FORME DIVERSE DAI RICORSI DI LEGGE- DI RICONSIDERARE IN AUTOTELA I PROPRI PROVVEDIMENTI E/O DI ESSERE SENTITI PERSONALMENTE, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:**

Ricorsi a	tot. ricorsi	silenzio	convocazione	accoglimento
INPS	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
INAIL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
DRL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
DTL/Ispezz.	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
GdF	[ ]	[ ]	[...]	[...]
CC	[ ]	[ ]	[...]	[...]
altri	[ ]	[ ]	[...]	[...]

**20) SU NUMERO \_\_\_\_\_ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_, E' STATO RICHiesto PER ISCRITTO AGLI ENTI –IN FORME DIVERSE DAI RICORSI DI LEGGE- DI RICONSIDERARE IN AUTOTELA I PROPRI PROVVEDIMENTI E/O DI ESSERE SENTITI PERSONALMENTE, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:**

Ricorsi a	tot. ricorsi	silenzio	convocazione	accoglimento
INPS	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
INAIL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
DRL	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
DTL/Ispezz.	[ ]	[ ]	[...]	[ ]
GdF	[ ]	[ ]	[...]	[...]
CC	[ ]	[ ]	[...]	[...]
altri	[ ]	[ ]	[...]	[...]

**V@L** - periodico di approfondimento del **Commercialista Telematico Srl** ®

da un'idea dell'**Avv. Mauro Parisi**

Anno I

Editore del sito internet: **Commercialista Telematico srl**

e.mail: [info@commercialistatelematico.com](mailto:info@commercialistatelematico.com)

domicilio: via Tripoli 86 Rimini

telefono 0541/780083

fax 0541/780655

p.iva 03273690408

capitale sociale euro 20.000,00 i.v.

R.E.A. 285198

periodico telematico registrato presso il Tribunale di Rimini al n. 13/2004

Direttore Responsabile: **Roberto Pasquini**

Coordinazione e contenuti scientifici: **Avv. Mauro Parisi**